

REGOLAMENTO (CEE) N. 2346/93 DEL CONSIGLIO

del 23 agosto 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3308/90 per l'istituzione di un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (¹), in particolare l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2051/90 della Commissione (²) è stato istituito un dazio antidumping provvisorio del 43,4 % sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese. Il dazio è stato confermato dal regolamento (CEE) n. 3308/90 del Consiglio (³).

(2) La Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili (EATP) per conto dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di sacchi di tessuti poliolefinici. Nella denuncia si affermava che l'onere del dazio antidumping era stato assunto, totalmente o in parte, dagli esportatori interessati.

(3) Dato che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in merito all'assorbimento del dazio da parte degli esportatori, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*

delle Comunità europee (⁴), ha annunciato l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare osservazioni scritte.

(5) Nove esportatori cinesi hanno risposto ai questionari della Commissione. Tra le risposte ricevute dagli importatori ai quali erano stati inviati i questionari, soltanto due contenevano informazioni significative. I due importatori di cui trattasi effettuavano il 36 % circa di tutte le importazioni nella Comunità di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese.

(6) Nessuna parte interessata ha chiesto alla Commissione un riesame globale del regolamento (CEE) n. 3308/90 secondo l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non ha inoltre ritenuto che le circostanze fossero mutate in misura sufficiente per giustificare un tale riesame d'ufficio.

(7) L'inchiesta relativa all'assorbimento del dazio antidumping da parte degli esportatori riguardava il periodo della prima inchiesta, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988, che era stato preso in esame ai fini del calcolo del dazio antidumping, e il periodo di nove mesi compreso tra l'istituzione del dazio antidumping provvisorio e l'apertura della presente inchiesta, vale a dire dal 1° agosto 1990 al 30 aprile 1991.

B. Prodotto

(8) I prodotti in esame sono i sacchi di tessuti poliolefinici (polietilene e polipropilene), classificati al codice NC 6305 31 91, che sono soggetti al dazio antidumping definitivo di cui al considerando 1 del presente regolamento.

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 36.

(³) GU n. L 318 del 17. 11. 1990, pag. 2.

(⁴) GU n. C 157 del 15. 6. 1991, pag. 5.